

## CLAUSOLA ARBITRALE STATUTARIA DI SOCIETA' SPORTIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, affiliati alle Federazioni Sportive di livello nazionale o Enti di promozione sportiva di appartenenza, vi sono associazioni sportive (A-S.D.) e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (S.S.D. a r.l.).

La risoluzione delle controversie patrimoniali nell'ordinamento sportivo è devoluta alla competenza dei collegi arbitrali previsti dagli statuti delle Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva di appartenenza, in considerazione del favor per la scelta arbitrale di tutto l'ordinamento sportivo.

Non sfuggono a questa attrazione arbitrale le controversie sui rapporti associativi o societari che possono insorgere tra associati di un'associazione sportiva e soci, o amministratori, di una società di diritto sportivo.

Quando il soggetto di diritto sportivo, tuttavia, è una **società sportiva a responsabilità limitata** occorre verificare la compatibilità della clausola arbitrale prevista dallo statuto con quanto previsto dalla Legge in materia di arbitrato societario.

Le considerazioni che seguono sono estratte da una recente vicenda giudiziaria, nella quale il contenzioso riguardava l'impugnazione di una delibera di esclusione di un socio da parte di una SSD a r.l.

La **clausola arbitrale statutaria** della società sportiva era del seguente tenore: *"..Tutte le controversie insorgenti tra la società ed i soci e tra i soci medesimi, anche se promosse da amministratori o sindaci (ove nominati), ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ed all'attività istituzionale, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.."*

Dal momento che la società sportiva in questione risultava iscritta all' **A.C.S.I.** Ente di Promozione Sportiva di livello nazionale, occorreva esaminare le previsioni del relativo statuto per verificare natura e regole della procedura arbitrale di riferimento.

Lo statuto A.C.S.I., tuttavia, prevedeva una clausola compromissoria del seguente tenore: *"..per quelle controversie che non rientrano nelle competenze degli organi di giustizia tutti i soci dell'ACSI s'impegnano ad accettare il giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale è costituito da 3 componenti di cui uno con funzione di Presidente. **Gli arbitri sono nominati da entrambe le parti.** Il Presidente è nominato con indicazione unanime dai due arbitri e/o in caso di disaccordo dalla Commissione d'appello. La Commissione d'appello provvederà, altresì, a nominare l'arbitro di parte, ove quest'ultima non via abbia provveduto nel termine assegnato. Il Collegio arbitrale emetterà i provvedimenti entro 30 giorni dalla nomina del Presidente, il lodo arbitrale è comunicato alle parti per la esecuzione e sarà definitivo e inappellabile.."*

La clausola arbitrale ACSI a cui rimandava lo statuto della società sportiva era dunque una clausola compromissoria *binaria*, che prevedeva, dunque, la nomina degli arbitri da ciascuna delle parti, come del tutto consueto nella prassi delle procedure arbitrali dell'ordinamento sportivo.

La previsione, tuttavia, risultava in violazione delle disposizioni di legge in materia di arbitrato societario e di clausole compromissorie statutarie, come disciplinate **dall'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003** -applicabile alle società di capitali e dunque anche alla società sportiva dilettantistica in questione, che come S.R.L. aveva scelto tale forma giuridica- a norma del quale *"..**Gli atti costitutivi delle società**, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo, in ogni caso, **a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.**"*.

La clausola compromissoria statutaria (o meglio la clausola compromissoria ACSI richiamata dallo statuto della società sportiva) non rispettava dunque la disposizione di legge sopra richiamata, prevedendo la nomina degli arbitri a carico delle parti, anziché da un terzo imparziale.

Né, una volta verificatasi l'ipotesi di nullità della clausola compromissoria statutaria, può salvarsi la scelta per l'arbitrato originariamente voluta dalle parti, avendo già precisato la giurisprudenza l'esclusività del modello previsto dal legislatore per l'arbitrato societario: *"..La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.."*, in tal senso **Cass. civ. Sez. I Ord., 12/10/2018, n. 25610**.

In senso conforme sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare: *"..La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.."*, **Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 09/10/2017, n. 23485**.

Anche il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, aveva già avuto modo di pronunciarsi sull'argomento: *"..L'arbitrato societario, oggi certamente ammissibile anche per le impugnative dei deliberati assembleari (che gli arbitri devono sempre decidere secondo diritto ai sensi dell'art. 36 d. lgs n.5/2003), non costituisce (più) una mera alternativa "privata" di componimento di interessi e diritti bensì "un sistema processuale alternativo di definizione delle liti" endosocietarie imperniato a pena di nullità ex art. 34 d.lgs. n.5/2003 sulla nomina dell'arbitro ad opera non delle parti ma di un soggetto estraneo alla società.."*, **Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Ord., 22/07/2013**.

Resta da approfondire, alla luce dei recenti provvedimenti di riforma del diritto sportivo, l'incidenza, in sede di interpretazione, di alcune delle nuove disposizioni di legge, finalizzate a ricondurre l'attività delle società sportive nell'ambito della disciplina del "terzo settore" (escludendo ad esempio la necessità di rispettare i requisiti di forma delle clausole compromissorie negli statuti di società che non abbiano finalità commerciale).

Si propone di avviare incontri con le Federazioni Sportive per incentivare l'adozione, da parte delle proprie società sportive affiliate, di clausole compromissorie statutarie, che prevedano la nomina degli arbitri da parte di un soggetto terzo (come gli Organi Istituzionali della Federazione stessa) abbandonando la tradizionale nomina "binaria", al fine di favorire l'imparzialità degli arbitri che dovranno decidere le controversie che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e amministratori delle società sportive affiliate ed evitare così di incorrere nel rischio di una pronuncia di nullità della clausola statutaria per contrarietà alle disposizioni sull'arbitrato societario.

Avv. Gianluca Bona

Avv. Matteo Masiello

Commissione Arbitrato Sportivo AIAS in collaborazione con Arbitrando

